



102/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62201** del ruolo generale, proposto dai Sigg. *...Omissis...* (c.f.: *...omissis...*), *...Omissis...* (c.f.: *...omissis...*) e *...Omissis...* (c.f.: *...omissis...*), rappresentati e difesi, dall'avv. Davide Ferrazzano (*avv.davideferrazzano@pec.it*), con i quali è digitalmente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti **Giuseppina Giannico**

(*avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it*), Antonella Patteri
(*avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it*), Sergio Preden
(*avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it*) e Lidia Carcavallo
(*avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), con i quali è digitalmente
domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 270/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 13.5.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 16.4.2026, il relatore, nonché gli
avv.ti Ferrazzano e Carcavallo.

Svolgimento del processo

Gli odierni appellanti, quali eredi del Sig. ...*Omissis*..., già Capo
Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impugnavano il
provvedimento dell'INPS con cui era stato loro comunicato il diniego
della domandata pensione privilegiata in favore del predetto
lavoratore, nonché gli atti presupposti – in particolare, il verbale del
Comitato di verifica delle cause di servizio e il pedissequo decreto
ministeriale, ostativi del riconoscimento del beneficio – deducendone
l'illegittimità sotto plurimi profili.

In particolare, evidenziavano che il lavoratore, nel corso della
lunga carriera operativa, era stato esposto a molteplici fattori di rischio
(tra cui: inalazione di fumi tossici, esposizione a sostanze nocive e

condizioni ambientali altamente inquinanti), specie nelle sedi di servizio di Taranto e nelle aree del Casertano note come “Terra dei fuochi”.

Come accennato, la domanda amministrativa era stata rigettata sulla base del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, recepito dall’INPS, il quale aveva escluso il nesso causale tra servizio e infermità.

Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso ritenendo condivisibili le conclusioni medico-legali espresse in sede amministrativa e valorizzando, in particolare, l’esito del giudizio conclusosi con la sentenza del TAR Basilicata n. 811/2021, con cui veniva respinta l’analoga domanda avanzata in tal sede ai fini dell’equo indennizzo, stante la divisata correttezza dell’accertamento medico-legale effettuato.

Avverso tale decisione gli eredi proponevano appello, chiedendone l’integrale riforma, all’uopo deducendo i seguenti *errores in procedendo et in iudicando*.

La sentenza impugnata sarebbe affetta, innanzitutto, da motivazione apparente e contraddittoria, per avere recepito acriticamente il giudizio amministrativo e il parere del Comitato di verifica, senza autonoma valutazione degli elementi probatori.

Il giudice di primo grado avrebbe, poi, corroborato il proprio convincimento sulla scorta della suindicata pronuncia del TAR, successivamente riformata, però, in seconde cure, giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 2657/2025, che, per l’effetto, avrebbe annullato il

parere negativo del Comitato di verifica e il conseguente decreto ministeriale di diniego, ritenendone la motivazione meramente apparente e priva di adeguata istruttoria.

Gli appellanti evidenziavano, ancora, come il parere amministrativo non avesse considerato elementi decisivi, quali la specifica tipologia di servizio svolto dal lavoratore, l'esposizione prolungata a inquinanti ambientali e la rilevanza delle sedi di servizio caratterizzate da elevato rischio sanitario.

Si deduceva, infine, che il giudice di primo grado non aveva correttamente applicato i principi in materia di concausa efficiente e determinante, trascurando la possibilità che il servizio avesse inciso quantomeno come fattore concausale nell'insorgenza della patologia oncologica.

Costituitosi in giudizio l'INPS eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 170 c.g.c., sostenendo che le censure si risolvessero in una mera rivalutazione del fatto, non consentita in sede di gravame; nel merito, l'Istituto ribadiva la correttezza della valutazione medico-legale e la congruità della motivazione della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Nelle more della trattazione della causa, l'appellante depositava memorie in replica alle difese svolte dall'ente previdenziale appellato.

All'udienza di discussione della causa, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.

Motivi della decisione

L'appello è fondato, per quanto di ragione. E valga il vero.

Va preliminarmente precisato che la sentenza di primo grado si è (senz'altro, in astratto legittimamente) basata sulle risultanze degli incartamenti amministrativi, senza procedere ad autonoma CTU, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito.

Quest'ultimo, però, è imperniato preminentemente (o quantomeno in chiave logico-deduttiva), sullo sfavorevole esito del giudizio amministrativo sulla domanda tesa al riconoscimento dell'equo indennizzo, integralmente ribaltato in secondo grado, con obbligo dell'amministrazione di conformarsi, rimeditando le proprie valutazioni tecnico-discrezionali.

In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato richiamata nelle premesse fattuali, evidenzia carenze motivazionali e istruttorie dell'amministrazione procedente circa l'attività lavorativa svolta dall'appellante per lungo tempo in due teatri operativi notoriamente problematici sotto il profilo della salute pubblica (i.e.: la c.d. "Terra dei fuochi", nel Casertano, per i siti di stoccaggio abusivi ivi presenti, e il territorio tarantino, in relazione all'attività delle acciaierie ex ILVA esistenti).

Dunque, a tacer che, allo stato, in ragione della demolizione del provvedimento espresso negativo, impugnato innanzi a questa Corte per gli ambiti giurisdizionali di propria pertinenza – provvedimento che, per inciso, funge anche da c.d. "pregiudiziale amministrativa", ex art. 153

c.g.c. in questo processo - è indubbio manchi tale presupposto processuale, in ogni caso, la sentenza di primo grado risulta viziata da incongruenze motivazionali derivanti dal ruotare, in particolar modo, su considerazioni medico-legali inizialmente avallate dal giudice amministrativo - circostanza ultima su cui pure la sentenza qui impugnata ha fondato almeno in parte il proprio convincimento (cfr. pagg. 16-17 e 21) - radicalmente ritenute, però, insufficienti *ex post*.

Tali incongruenze (postume) nell'iter logico-giudico seguito integrano gli estremi della *quaestio facti* sindacabile dal giudice pensionistico d'appello, *ex art. 170*, primo comma, c.g.c., secondo le coordinate ermeneutiche da lungo tempo ormai tracciate dalla giurisprudenza contabile (*amplius et ex plurimis*, Conti. SS.RR. n. 10/QM/2000; C. conti, Sez. I App., n. 160/2025).

Chiarito quanto sopra, il Collegio ritiene, tuttavia, di non poter, come pure richiesto dall'appellante, pronunciarsi direttamente sulla spettanza del diritto domandato, a ciò ostando il nitido disposto dell'art. 170, cit. ult. comma.

Ad un tempo, rimane assoluta priorità coordinare, per il principio dell'unicità dell'accertamento medico legale scolpito nell'art. 12 d.P.R. n. 461/2001 (su cui, v. *amplius*, C. conti, SS.RR., n. 12/QM/2023, *sub* pagg. 15-17), le valutazioni rese in sede amministrativa e le decisioni assunte in via giurisdizionale (amministrativa e contabile).

Diversamente opinando, invero, si rischierebbe proprio quel potenziale conflitto tra opposte valutazioni che il legislatore ha voluto evitare, razionalizzando la procedura, come, ad esempio, accadrebbe se

questo giudice ipoteticamente disconoscesse la riconducibilità a causa di servizio della patologia oncologica sofferta dal pensionato e l'amministrazione, al contrario, la riconoscesse in sede di riedizione del potere discrezionale censurato dal g.a. O ancora, laddove vi fosse divergenza di convincimenti tra il giudice amministrativo e contabile in ordine alla sussistenza dei predetti medesimi requisiti, fondanti (in parte) sia il diritto all'equo indennizzo che alla pensione privilegiata.

Ne discende che, il primo giudice, in presenza di una sentenza sulla causa amministrativa pregiudicante non definitiva, avrebbe dovuto, più correttamente, sospendere il giudizio *ex art. 106 c.g.c.*, in tal modo, all'esito, statuendo sulla domanda in base all'avvenuta riedizione del potere amministrativo, emendato dei vizi riscontrati dal g.a. (o quantomeno attendendo la formazione del giudicato amministrativo).

Sospensione che, per inciso, non può essere pronunciata ora da questo Collegio, posto che la causa pregiudicante risulta, allo stato, definita, pur non essendo stata data ancora ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato, come da informazioni acquisite in sede di udienza, e considerando che l'ipotetica ed eventuale fase giurisdizionale esecutiva della suddetta sentenza non rientra nella definizione di causa pregiudicante ai sensi dell'art. 106 cit.

Per concludere, ritiene, in definitiva, la Sezione che la peculiarità della controversia imponga, sulla scorta delle riflessioni testé illustrate, di rinviare la presente causa al primo giudice, *ex art. 170, ult. comma, c.g.c.*, affinché rivaluti il materiale probatorio acquisito sulla scorta delle

deficienze istruttorie rilevate dal giudice amministrativo in sede di appello e, conseguentemente, confermando la precedente decisione o riformandola, sulla base di una rinnovata motivazione che tenga conto di tali aspetti.

Spese di lite al primo grado (art. 170, ult. co., c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62201** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, rinvia la causa al primo giudice, affinché, in diversa composizione fisica, proceda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.g.c., all'ulteriore trattazione nel merito della controversia, statuendo, altresì, sulle spese del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.

L'Estensore

Il Presidente

Aurelio Laino

Enrico Torri

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 03/06/2026

Per Il Dirigente

Maria Vittoria Zotta

F.to digitalmente